



Istituto Comprensivo S. Antimo 4 "Pestalozzi"

Scuola dell'infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado

Via G. Gigante, 3 - 80029 Sant'Antimo - tel/fax 0818303708

Cod. fisc. 94099880638 - cod. mecc. NAIC8F500Q

Sito <http://www.ic4pestalozzi.edu.it> - email: naic8f500q@istruzione.it

Ai docenti
AI DSGA
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
A tutti gli utenti
Al sito web

OGGETTO: Obbligo del green pass per tutti gli utenti

Il nuovo DL 122/21 prevede che oltre ai docenti e al personale ATA, devono essere in possesso, obbligatoriamente, del green pass i genitori e tutti quelli che a qualsiasi titolo entrano nei locali scolastici fra cui, gli operatori ABA, il personale che si occupa delle mense, gli psicologi e chiunque a qualsiasi titolo debba entrare a scuola.

Durata dell'obbligatorietà

Le disposizioni previste dal suddetto decreto ministeriale permangono in vigore fino al 31 dicembre 2021, data che dovrebbe rappresentare la cessazione dello stato di emergenza del Covid 19. Per tutto detto periodo, quindi, chiunque acceda nei locali scolastici, intesi come istituzioni dove si esplica la funzione formativa, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado dovrà essere in possesso del Green pass.

Chi è esentato

Sono esentati esclusivamente gli alunni inferiori ai 12 anni e i soggetti, sia personale scolastico sia esterno all'istituzione, che per motivi di salute non possono ricevere il vaccino. Ciò deve essere documentato con regolare certificazione medica che attesti, secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della salute, l'impossibilità da parte dell'esibitore, di poter ricevere il vaccino.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000 euro).

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose, da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (nota bene : non è utile la semplice esibizione di tampone negativo, ma occorre esibire il green pass valido 48 ore rilasciato a seguito di tampone negativo);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione, pertanto, dovranno tassativamente contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si ricorda che (art. 1, c. 2): "La disposizione di cui al primo periodo (cioè il possesso e l'esibizione delle certificazione verde) NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

Quindi, gli alunni di tutti gli ordini accederanno alla scuola regolarmente, come sempre, senza alcuna operazione.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo scopo di aumentare ulteriormente il livello di tutela delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, nel momento in cui si recano a scuola, nonché del personale scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Marzocchella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93